



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



La nuova direttiva dell'Unione Europea sulle scorte petrolifere d'emergenza

A cura della Segreteria Tecnica del Dipartimento per l'Energia
(Dr. G. Perrella)



La Direttiva

- La Direttiva del Consiglio impone agli Stati Membri un obbligo di detenere un quantitativo minimo di scorte di petrolio e/o prodotti petroliferi
- E' stata approvata politicamente nel Consiglio Energia del 12 giugno 2009
- E' in corso la fase di revisione legale e linguistica a cui seguirà l'approvazione formale e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della UE (prevedibile entro l'autunno 2009)
- Entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in GU
- Termine ultimo per il recepimento degli SM 31/12/2012




Obiettivi principali della direttiva

- Avvicinamento massimo possibile al sistema AIE
 - » 90 giorni di obbligo basati sulle importazioni nette e non sui consumi
 - » 61 giorni di consumo per i Paesi produttori di petrolio
- Preferenza per le scorte governative o di agenzia
 - » Solo una opzione per il momento (flessibilità per gli SM)
 - » Vi è una clausola di revisione dopo tre anni (Art. 22)
- Chiarificazione delle procedure per le emergenze
 - » Permette all'UE di contribuire meglio ad una azione AIE
- Accresce le verifiche
 - » Possibilità di verifiche contabili e controlli in situ di esperti della CE
- Procedura di report settimanale delle scorte commerciali
 - » Possibilità di implementazione dopo adeguati approfondimenti con la Comitologia (ora è prevista solo mensile)



DEFINIZIONI DI SCORTE PETROLIFERE

- **Le scorte commerciali sono le scorte detenute liberamente dagli operatori economici ai fini della ottimizzazione dei cicli produttivi.**
- **Le scorte di sicurezza sono le scorte detenute, in greggio o prodotti, (Art. 3) di cui una parte eventuale è costituita dalle scorte specifiche (solo prodotti petroliferi) (Art. 9)**
- **Le scorte petrolifere: somma di tutte le scorte detenute in uno SM in base ad una delle tre tipologie previste dalla Direttiva (specifiche, di sicurezza e commerciali)**





L'obbligo di detenere scorte petrolifere

- Avvicinamento massimo possibile alla metodologia dell'AIE
 - » 90-giorni di obbligo basati sull'importazione netta (non più sui consumi dell'anno precedente)
 - » 10% deduzione per inestraibile (ma non si applica per le scorte specifiche)
 - » ma mantenendo l'obbligo attuale per i paesi produttori
- All'Articolo 3, l'obbligo previsto è quello dei due che risulti il più alto tra:
 - » 90 di importazione netta
oppure
 - » 61 giorni di consumi (per non ridurre le scorte per i Paesi con alta produzione di greggio nazionale).



La metodologia di calcolo dell'obbligo

- Per il calcolo dell'obbligo, non vanno contabilizzati i prodotti petroliferi destinati ai bunkeraggi marittimi internazionali (Allegato I per importazioni nette e Allegato II per consumi interni)
- Per il calcolo dell'obbligo (import. nette), vi è una deduzione *“media”* del 4% per la nafta o *“effettiva”* se produzione nazionale di nafta è >7% (Allegato I)
- I biocarburanti e gli additivi impiegati concorrono al calcolo degli obblighi di scorta (art. 3 e 9) solo quando sono miscelati ai prodotti petroliferi interessati



La metodologia di calcolo dell'obbligo : segue

- Per il calcolo dell'obbligo (import. nette), si calcolano le importazioni nette di petrolio, NGL, semilavorati, ed altri (ad esempio orimulsion, etc)
 - si correggono tali valori per le rispettive variazioni delle scorte,
 - si applica una deduzione *“forfettaria”* del 4% per la nafta (o *“effettiva”* se produzione nazionale di nafta è >7%)
 - al risultato si aggiungono le importazioni nette di tutti gli altri prodotti petroliferi (escludendo le importazioni nette di nafta), corrette per le rispettive variazioni delle scorte,
 - il risultato si moltiplica per 1,065 per trasformare tutto in tonnellate equivalenti di petrolio (T.E.P.) – (Allegato I)
-
- *Per il calcolo dell'obbligo (consumo interno), si considera solo il consumo di benzine, jet fuel (del tipo gasoline, naphtha type o JP4, kerosene), altro kerosene, gasolio e olio combustibile (btz e atz) moltiplicandoli per 1,2 per trasformare tutto in tonnellate equivalenti di petrolio (T.E.P.) - (Allegato II)*



La metodologia di calcolo (rispetto obbligo) 1/2

- Per il rispetto dell'obbligo, non vanno contabilizzate né i prodotti petroliferi destinati ai bunkeraggi marittimi internazionali, né la nafta (Allegato III)
- Vi è una riduzione del 4% delle scorte di greggio (per produz. Nafta)
- Ai fini della copertura delle scorte si possono contabilizzare i biocarburanti e gli additivi quando:
 - » sono stoccati già miscelati ai prodotti petroliferi interessati nella UE
 - » sono stoccati separatamente sul territorio nazionale dello SM a condizione che lo SM stesso abbia adottato misure che assicurino che tali quantitativi siano destinati alla miscelazione con i prodotti petroliferi stoccati in maniera congruente alle modalità di stoccaggio previste nella direttiva scorte ed, inoltre, che siano destinati al settore trasporti



La metodologia di calcolo (rispetto obbligo) 2/2

- Lo SM sceglie (la scelta vale per un anno) il più favorevole di uno dei due seguenti metodi di calcolo:
 - » Si conteggiano le scorte di tutti i prodotti petroliferi moltiplicando le rispettive tonnellate per 1,065 per trasformare tutto in tonnellate equivalenti di petrolio (T.E.P.)
 - » Si conteggiano le scorte di solo alcuni prodotti petroliferi: benzine, jet fuel (del tipo gasoline, naphta type o JP4, kerosene), altro kerosene, gasolio e olio combustibile (btz e atz), moltiplicandoli per 1,2 per trasformare tutto in tonnellate equivalenti di petrolio (T.E.P.)
- Lo SM non può conteggiare le scorte detenute in: oleodotti, botti ferroviarie, navi bunker, nelle stazioni di servizio e distributori al dettaglio, presso i piccoli consumatori, petroliere in mare e scorte militari.



Accrescere la disponibilità effettiva di scorte

- Chiarimento delle disposizioni relative alla disponibilità di scorte di sicurezza (art. 2 e 5)
 - » garanzia dell'accessibilità fisica: deve essere garantito lo stoccaggio ed il trasporto delle scorte in maniera tale da assicurare l'effettiva disponibilità per il mercato e per i consumatori finali in tempi e condizioni utili per alleviare i problemi di approvvigionamento che possono esserci durante una crisi
 - » non devono essere vincolate o gravate in alcun modo
 - » deve esserci una contabilità separata per le scorte detenute in maniera fisicamente non separata (ovvero mescolate con le scorte commerciali)
- Rafforzamento dei poteri di verifica (articolo 18)
 - » possibilità di verifiche e controlli in loco
 - » possono essere effettuati da o per conto della Commissione
 - » accesso ai documenti e registri (da conservare per 5 anni) e agli impianti di stoccaggio



Scorte specifiche / in prodotti

1/2

- Si evidenzia la preferenza della UE per le scorte di proprietà di un organismo pubblico (governo/agenzia) detenute sotto forma di prodotti (la lista in art. 9, comma 2) nel territorio Comunitario:
 - » Gli SM possono decidere di tenere x giorni di scorte specifiche detenute sotto forma di prodotti selezionati che coprano almeno il 75% del consumo in TEP (ton per 1,2)
 - » La decisione degli SM è vincolante almeno per 1 anno.
- Tuttavia, gli SM che non optano per la detenzione di scorte specifiche devono :
 - » Detenere almeno 1/3 (30 giorni) dell'obbligo di scorta sotto forma di prodotti che riflettano l'andamento dei consumi (stesse modalità delle scorte specifiche ma di proprietà degli operatori economici)
 - » presentare annualmente ex ante una relazione sulle misure adottate per garantire la disponibilità delle scorte



Scorte specifiche / in prodotti

2/2

- E' prevista una flessibilità per le operazioni di refreshing delle scorte;
- Almeno 1/3 (30 giorni) dell'obbligo di scorta devono essere assicurati dallo SM sotto forma di prodotti finiti o con la modalità delle "scorte specifiche" (*proprietà di OCS*) o con la modalità delle "scorte di prodotti" (*proprietà operatori economici*);
- La somma delle due modalità deve essere uguale almeno ad 1/3 dell'obbligo
- Lo SM comunica alla CE il numero minimo dei giorni deciso (che si applica a tutte le categorie di prodotti scelti) insieme alla durata dell'impegno (minimo 1 anno)



Scorte specifiche / in prodotti – esempio

Consumo di uno Stato Membro in TEP

| | | | | |
|---------------|--------------|-------------|---|-----|
| Benzine | 250 | 25% | → | 90% |
| Gasolio | 500 | 50% | → | 75% |
| Carboturbo | 150 | 15% | → | 90% |
| Olio Comb. | 100 | 10% | → | 75% |
| <u>Totale</u> | <u>1.000</u> | <u>100%</u> | | |



Scorte specifiche / in prodotti – esempio (segue)

Consumo

25 giorni di scorte in TEP

Benzine 250

$$(250/365)*25=17.1$$

Gasolio 500

$$(500/365)*25=34.2$$



Organismo centrale di stoccaggio (articolo 7)

- Istituito da parte degli Stati Membri
 - » E' un organismo, di servizio e non a scopo di lucro, per l'acquisto, detenzione e vendita di scorte petrolifere nel territorio dello Stato Membro
 - » Ha inoltre un ruolo esclusivo per l'acquisizione, il mantenimento e la vendita delle scorte specifiche
- Deve essere istituito **obbligatoriamente** se lo Stato Membro impone l'obbligo di scorta agli operatori economici e non concede il diritto a delegare (ad un OCS od a altri operatori economici) tale obbligo per almeno il 10% dell'obbligo stesso (30% entro 5 anni dalla data di recepimento nazionale) (art. 8 comma 2)



Organismo centrale di stoccaggio (segue)

- deve rendere costantemente pubbliche le informazioni sui volumi di scorta disponibili per i soggetti obbligati che lo richiedono nonché (con sei mesi di anticipo) le condizioni a cui offre tali servizi (art. 7 comma 4) o prestare il servizio tramite gare di pubblica evidenza
- La copertura dell'obbligo deve avvenire a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie. La remunerazione non può superare i costi del servizio fornito (art. 8 comma 4).



Organismo centrale di stoccaggio: (segue 2)

- Gli operatori economici possono delegare in tutto o in parte il loro obbligo di stoccaggio ad un Organismo centrale (articolo 8)
 - » Obiettivo: al fine di facilitare l'adempimento delle società dotate di insufficienti capacità di stoccaggio
- Può concludere accordi con gli operatori economici affinché essi si assumano il compito di detenere le scorte di petrolio per conto dell'Organismo centrale di stoccaggio stesso (articolo 7)
- Lo SM può obbligare gli operatori economici a delegare almeno una parte del proprio obbligo all'OCS nazionale



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



Come è la situazione oggi (Aprile 2009) in giorni scorte AIE e OCS?

| Countries | TOTAL (1) | Industry (3) | Public (4) | Of which, held abroad (2) | |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|---------------------------|--------|
| | | | | Industry | Public |
| Canada | net exporter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| United States | 140 | 78 | 62 | 0 | 0 |
| Total IEA North America | 140 | 78 | 62 | - | - |
| Australia | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 149 | 67 | 82 | 0 | 0 |
| Korea | 167 | 80 | 87 | 0 | 0 |
| New Zealand | 114 | 105 | 8 | 0 | 8 |
| Total IEA Asia Pacific | 147 | 72 | 75 | - | - |
| Austria | 107 | 107 | 0 | 7 | 0 |
| Belgium | 100 | 55 | 45 | 9 | 11 |
| Czech Republic | 123 | 32 | 91 | 3 | 0 |
| Denmark | net exporter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 146 | 93 | 52 | 0 | 0 |
| France | 96 | 36 | 60 | 0 | 1 |
| Germany | 116 | 31 | 86 | 5 | 1 |
| Greece | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Hungary | 148 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| Ireland | 116 | 41 | 75 | 0 | 44 |
| Italy | 115 | 115 | 0 | 16 | 0 |
| Luxembourg | 103 | 103 | 0 | 91 | 0 |
| Netherlands | 231 | 160 | 71 | 0 | 43 |
| Norway | net exporter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poland | 113 | 98 | 15 | 0 | 0 |
| Portugal | 110 | 80 | 30 | 0 | 12 |
| Slovak Republic | 154 | 73 | 80 | 0 | 0 |
| Spain | 96 | 60 | 36 | 1 | 0 |
| Sweden | 142 | 142 | 0 | 7 | 0 |
| Switzerland | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| Turkey | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| United Kingdom | 2294 | 2294 | 0 | 554 | 0 |
| Total IEA Europe | 123 | 80 | 43 | - | - |
| Total IEA | 162 | 98 | 64 | - | - |
| IEA net-importers only | 134 | 79 | 55 | - | - |




I “TICKETS”

- Sono permessi i tickets negli SM della Comunità:
 - » E' prevista la autorizzazione preliminare degli SM interessati;
 - » Non sono possibili sub deleghe;
 - » **Non sono più necessari gli accordi bilaterali;**
- Sono permessi i tickets all'interno di uno stesso SM:
 - » **E' sufficiente la comunicazione preliminare allo SM interessato,** che tuttavia può imporre limiti o condizioni su tale delega



Delega dell'obbligo all'interno dello Stato Membro

(le scorte di emergenza)



Delega dell'obbligo da parte degli operatori economici




Delega dell'obbligo dall'Organismo centrale di stoccaggio

agli operatori economici ma escluso vendita e acquisto di scorte specifiche




Delega dell'obbligo tra diversi Stati Membri (le scorte di emergenza)



- Delega dell'obbligo da parte degli operatori economici
- Delega dell'obbligo dall'OCS a operatori economici *ma escluso vendita e acquisto di scorte specifiche*
- Delega dell'obbligo, tramite accordo, tra i diversi OCS *ma escluso vendita e acquisto di scorte specifiche*



Delega dell'obbligo (gestione delle scorte specifiche, escluso vendita e acquisto)



- Delega della gestione delle scorte specifiche con accordo tra gli SM / OCS
- Delega della *gestione* delle scorte specifiche agli operatori economici



Procedure d'emergenza 1/2

- Chiarimento delle procedure per le situazioni di emergenza
 - » “Gruppo di coordinamento”, consultivo, istituito per facilitare il coordinamento e l'attuazione delle misure (Articolo 17)
 - » Ogni SM prepara un “piano d'intervento” da attuare in caso di crisi sia per le azioni di destoccaggio sia per la riduzione dei consumi, così come un “piano di contingentamento”.
- Nel caso di una azione coordinata decisa dall'AIE
 - Gli SM sono invitati a utilizzare le loro scorte e scendere al di sotto 90 giorni solo dopo una riunione del “Gruppo di coordinamento”;
 - Gli SM possono usare le scorte d'emergenza e quelle specifiche per rispettare gli impegni internazionali, notificandolo alla CE che prepara una valutazione dell'impatto complessivo di tali rilasci.



Procedure d'emergenza 2/2

Nel caso di assenza della azione coordinata decisa dall'AIE ma con situazione di difficoltà di approvvigionamento per un singolo o piu' SM (crisi locale):

- Lo SM in questione può utilizzare “limitate quantità” di scorte d'emergenza e quelle specifiche e scendere al di sotto 90 giorni anche senza l'autorizzazione della CE;
- Informa la CE che eventualmente informa l'AIE e convoca una riunione del “Gruppo di coordinamento”;



Reportistica

1/2

- **Comunicazione mensile**
 - » Scorte commerciali (Articolo 14)
 - » Scorte d'emergenza - entro 45 giorni da mese di riferimento (Articolo 12)
 - » Scorte specifiche - entro 1 mese da mese di riferimento (Articolo 13)
- **Comunicazione annuale**
 - » Gli SM elaborano e mantengono costantemente aggiornato un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza (escluse le scorte specifiche) che contiene informazioni sulla localizzazione, consistenza, proprietà e natura delle scorte - entro 30 giorni da fine anno (Articolo 6)
 - » Rapporto sulle misure adottate per garantire la disponibilità delle scorte per quei Stati Membri che non si dotano di scorte specifiche, entro 3 mesi dalla fine di ogni anno (Article 6)



Reportistica

2/2

- Comunicazione mensile
 - » Si richiede il dettaglio delle scorte detenute, l'ultimo giorno del mese civile precedente,
 - a) nello Stato Membro;
 - b) negli altri Paesi, su delega degli operatori economici o su richiesta dello Stato o del suo Organismo centrale;
 - c) nello Stato Membro ma a favore di altri Paesi o Organismi centrali
 - » Si punta a ridurre gli oneri di reportistica degli SM utilizzando il questionario M.O.S. la cui compilazione è un obbligo di legge basata sul Regolamento 1099/2008 sulle statistiche dell'energia che sarà adeguatamente adattato.



Cosa viene abrogato?

- Con la nuova direttiva si sostituisce:
 - » La Direttiva 2006/67/CE del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi
 - » La Direttiva 73/238/CEE del Consiglio concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi
 - » La decisione 68/416/CEE del Consiglio relativa alla stipula e l'applicazione degli accordi intergovernativi relativi all'obbligo degli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi